

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

(Provincia di Forlì-Cesena)

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 28 del 30/07/2015
Il Segretario Generale – dr. Giancarlo Infante



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/09/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 19/12/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del 30/07/2015

INDICE

- Art. 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Art. 3 – Misura dell'imposta
- Art. 4 – Esenzioni
- Art. 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Art. 6 – Pagamento e riversamento dell'imposta
- Art. 7 – Disposizioni in tema di accertamento
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Riscossione coattiva
- Art. 10 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 11 – Contenzioso
- Art. 12 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

ARTICOLO 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento;
2. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Bagno di Romagna, in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 novembre 2014
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi.;
5. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio:
Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - affittacamere professionali e non;
 - agriturismi, B&B;
 - alberghi;
 - aree di sosta;
 - campeggi;
 - case e appartamenti per vacanze;
 - case per ferie, rifugi, ostelli;
 - residenze turistiche alberghiere.

ARTICOLO 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'Articolo 1, comma 5, e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Bagno di Romagna.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Bagno di Romagna.

ARTICOLO 3 – Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere previste misure

d'imposta diversificate da applicare nel corso dell'anno e anche misure ridotte d'imposta per i gruppi turistici organizzati.

Per l'applicazione dell'imposta in misura ridotta:

- a) si considerano gruppi turistici quelli organizzati da un operatore turistico, che abbia provveduto alla prenotazione contestuale di almeno 10 posti letto;
- b) la corresponsione dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva deve avvenire in unica soluzione per l'importo complessivamente dovuto da tutti i componenti il gruppo turistico che risultano soggetti al pagamento.

4. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore a € 0,50 né superiore a € 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.

ARTICOLO 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento di diciotto anni;
 - b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
 - c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - d) ai soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - e) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
 - f) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche in strutture sanitarie site nel territorio comunale in day hospital, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
 - g) il Comune di Bagno di Romagna nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;
 - h) il soggetto appartenente a forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc.) o al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio;
 - i) i partecipanti alle gite scolastiche.
2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Art. 5 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Bagno di Romagna, trimestralmente, entro i primi quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e

- gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa;
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 ;
 3. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare il Modello 21 per i sub agenti, allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti nel corso dell'esercizio finanziario e le somme periodicamente riversate alla Tesoreria del Comune nel corso dell'esercizio finanziario.
 4. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi dichiarativi di cui al precedente comma 1 sono riferiti esclusivamente al periodo di apertura dichiarato al Comune.
 5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
 6. Le dichiarazioni, debitamente sottoscritte, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo, su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Bagno di Romagna;
 7. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi sono predisposti e forniti dal Comune.
 8. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 – Pagamento e riversamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo riversamento al Comune di Bagno di Romagna. La quietanza è cumulativa per i gruppi turistici organizzati, come definiti all'Articolo 3, comma 3, lettera a), è consentito il rilascio di una quietanza cumulativa anche per i gruppi turistici composti da meno di 15 unità e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di

ciascun trimestre solare. Il riversamento potrà avvenire, indicandone la causale:
a) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
b) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Bagno di Romagna presso la Tesoreria Comunale.

5. Il riversamento ha luogo solamente se superiore a euro 100,00, altrimenti si provvede allo stesso, in via cumulata, alla scadenza successiva, sempre che si raggiunga tale importo; viene fatto salvo l'obbligo della dichiarazione di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 158 e 168, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'Articolo 2, comma 2, sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

ARTICOLO 8 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione delle dichiarazioni, di cui all'art. 5, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 5, comma 7, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - c) violazione degli obblighi discendenti dall'art. 7, comma 2;
 - d) omesso o tardivo riversamento da parte dei gestori delle strutture ricettive delle somme incassate;si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
4. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento, nonché per quelle non riversate o riversate tardivamente da parte dei gestori, si applicano gli interessi nella misura di cui all'art.17 bis, del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie

ARTICOLO 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dell'entrate comunali.

ARTICOLO 10 – Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici

ARTICOLO 11 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 12 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti;
2. Il funzionario responsabile dell'imposta viene individuato nella figura del Responsabile del Settore Finanze e Contabilità.

ARTICOLO 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° novembre 2014.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, e/o divenuto successivamente compatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.